

Ente

Comunità di Imer

[1474] - 1810

Luoghi

Imer (TN)

Archivi prodotti

Ordinamento comunitario, [1474] - 1810

Comune di Imer, [1474] - 1810

Storia

Mentre per l'età precomunale le fonti sono scarse e frammentarie, l'esistenza di un comune di valle nel Primiero, comprendente il territorio delle attuali realtà municipali, è documentato a partire dai primi anni del Duecento (1). Esso fa parte della signoria territoriale del vescovo di Feltre almeno fin dal 1142, anno di redazione del diploma dell'Imperatore Corrado III menzionante la valle tra i domini del vescovo stesso. Sono questi infatti gli anni in cui, per intervento regio, le chiese della Marca veronese, tra cui anche quella di Feltre, acquisiscono diritti pubblici sui vasti possedimenti fondiari (2). Prerogative del vescovo sono tra l'altro il controllo amministrativo, economico e fiscale della valle mediante la nomina di funzionari denominati "villici" (3), cui spetta anche la giurisdizione civile, mentre quella penale viene esercitata direttamente (4).
Pur restando soggetta, almeno formalmente, alla giurisdizione temporale vescovile fino al 1339, la valle di Primiero, seguendo la sorte della città di Feltre, tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV entra nella sfera di influenza delle signorie caminese e scaligera, le quali intaccano progressivamente ma irreversibilmente il potere dei vescovi feltrini. Nel 1337 Carlo di Lussemburgo, reggente del Tirolo per conto del fratello minore Giovanni, sposo di Margherita Maultasch di Carinzia, ottiene dal vescovo le capitaneerie di Belluno e Feltre, compresi i distretti tra i quali anche Primiero. Il vescovo infatti mira a garantirsi contro l'accresciuto potere degli Scaligeri, il cui dominio si estende in parte dell'Italia nord-orientale e centrale ed è entrato in conflitto con Veneziani, Milanesi e Fiorentini. D'altra parte l'intervento militare diretto dei conti del Tirolo, prima di Carlo V di Lussemburgo, poi di Ludovico di Brandeburgo nel 1342, nel territorio di Belluno e Feltre (Primiero compreso), inserito nel contesto più ampio degli scontri tra casate italiane, signorie germaniche e imperatore per affermare o estendere il proprio potere, è l'antefatto determinante nella costituzione di una nuova signoria di Primiero. Dal 1349 al 1373 infatti l'intera valle viene data in giurisdizione a Bonifacio Lupi di Soragna di Parma, uomo d'armi italiano premiato per aver servito la causa di Carlo di Lussemburgo.
Negli anni immediatamente successivi, la signoria di Primiero insieme a quella di Feltre e Belluno rimangono nell'area di influenza italiana; tuttavia, in seguito al coinvolgimento nelle guerre tra Padova e Venezia, Bonifacio Lupi nel 1373 cede il Primiero ai duchi d'Austria, i quali nel 1401 infeudano definitivamente la valle ai baroni di Welsperg, famiglia di nobiltà feudale proveniente dalla Val Pusteria che eserciterà la competenza

giurisdizione sul territorio del Primiero fino al secolo XIX.
Il vescovo di Feltre conserva invece la giurisdizione spirituale sul Primiero, e insieme sul Tesino e su parte della Valsugana, fino al 1786, quando nel corso delle riforme politico-amministrative volute dall'imperatore Giuseppe II, la valle viene staccata dalla diocesi feltrina per essere incorporata alla diocesi di Trento, con lo scopo, tra l'altro, di bloccare le uscite di denaro oltre i confini dell'impero, per via dei vecchi privilegi e delle imposizioni fiscali che il vescovo ancora conservava.
Fino a tutto il secolo XVIII le comunità della valle di Primiero sono dunque raccolte in un unico comune montano, il quale risulta diviso in quattro cantoni o columelli, che possono comprendere anche più villaggi:
I. Pieve (oggi Fiera), Transaqua e Ormanico
II. Tonadico, Siror e Sagron
III. Mezzano
IV. Imèr e Canal S. Bovo (5).
Ogni "villa" eleggeva i propri rappresentanti, i quali avevano diritto di partecipare alla "regola" (6). I capi delle quattro regole del Primiero sono chiamati "marzoli", probabilmente per il fatto di essere eletti il primo giorno di marzo di ogni anno durante le assemblee generali.
Il marzolo della regola di Imèr e Canal S. Bovo, insieme ai "deputati" (7) dei due villaggi, rivendica diritti e consuetudini nei confronti delle altre comunità della giurisdizione, pur dovendo sottostare alla decisione ultima del capitano e vicario dei conti Welsperg; inoltre rappresenta la comunità nei negozi giuridici con l'autorità superiore, stabilisce i compiti del sacrestano della chiesa di SS. Pietro e Paolo, in aderenza ai regolamenti (8) stabiliti per tutto il comune di valle, fa locazioni, è il responsabile della buona tenuta della contabilità e dei documenti comunitari (Cfr. serie 1.1.1.1, nn. 1/7; serie 1.1.1.4, n. 54; serie 1.1.1.5, n. 81).
I Welsperg si fanno rappresentare presso i sudditi da un ufficiale - il capitano e vicario per il Primiero - incaricato di tutelare ed esercitare i diritti del dinasta, tra i quali la prerogativa di applicare le tasse indirette e ripartirle, esercitare la giurisdizione civile e criminale, esigere prestazioni in natura, servigi e contribuzioni straordinarie (Cfr. serie 1.1.1.1, nn. 1,16). il potere signorile intacca profondamente le autonomie amministrative radicate nelle regole (9) della valle, tra cui fondamentali erano i diritti sulle montagne del territorio comunitario. Il dinasta si arroga il possesso e lo sfruttamento dei boschi, pretendendo per secoli il "marossico", dazio sul legname tagliato e poi trasportato lungo la valle; inoltre si inserisce nella gestione dei giacimenti minerari.
Quanto la materia regolare sia ormai esercizio velleitario di una tradizione inesorabilmente compromessa, tanto per la comunità di Imèr, quanto l'intero comune di valle alla fine del secolo XVIII, si legge nei "Capitoli dei sindaci" del 1781 (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 16), ovvero nel regolamento amministrativo inviato dall'Ufficio Vicariale di Primiero al sindaco di Imèr perché lo custodisca nell'archivio comunale e lo consegni al suo successore. Le istruzioni contenute, chiedono di confermare la fedeltà all'imperatore, alle transazioni dei secoli passati e alle nuove leggi sovrane anche a nome dei "vicini" amministrati, impongono ai sindaci, ai marzoli, ai giurati (10) e agli altri rappresentanti dell'intera giurisdizione un controllo sempre più capillare e burocraticizzato della vita comunitaria. Gli amministratori comunitari, per bene inserirsi nel quadro delle riforme istituzionali della seconda metà del secolo, - nel cosiddetto "giuseppinismo" - devono: garantire la buona gestione delle proprietà comunali e la loro difesa contro appropri indebiti; seguire le norme prescritte in materia di amministrazione economica; presentare ai funzionari dinastiali, al termine del proprio mandato, una dichiarazione di tutti "grezzivi" comunali concessi a coltura, con il nome del proprietario, l'entità del fondo e "il suo capitale livellario"; mantenere in buono stato le strade; far frequentare le "scuole normali" e provvedere alle spese per il loro mantenimento; tutelare e garantire ordine e concordia tra i "vicini", denunciando all'Ufficio Vicariale le liti, i furti, i possessori di armi, i vagabondi, i disoccupati, i soggetti "pericolosi"; riconoscere l'autorità dell' Ufficio stesso nelle indagini riguardanti cause civili e criminali; infine inviare all'Ufficio Vicariale le certificazioni dei casi di morte, estraendole settimanalmente dagli attestati che il curato presentava al sindaco (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 16).
Dalla documentazione conservata nell'archivio comunale sappiamo inoltre che Imèr e Canal S. Bovo formano un'unica comunità e regola fino al 4 marzo 1794, quando l'Ufficio Circolare decreta il permesso di separazione dei due "pubblici" (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 24). Vengono quindi proposti dalle due comunità piani diversi

per la divisione dei beni e le dispute che ne conseguono continueranno fino al 1797 (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 27). La comunità di Imèr inoltre è unita a quella di Mezzano in una curazia fino agli ultimi anni del secolo XVIII (Cfr. serie 1.1.1.1, nn. 21-32), mentre si trova inserita nella Pieve di Primiero, la quale comprende le cure d'anime della valle per tutto il basso medioevo e l'età moderna, costituendo polo di attrazione e di aggregazione non solo per la vita religiosa e liturgica (la chiesa arcipretale di Primiero detiene i diritti esclusivi dell'unico fonte battesimale, del cimitero, della messa domenicale), ma anche per quella economica e amministrativa: è infatti luogo di fiere e mercati nei commerci con il feltrino ed il bellunese, e sede di udienza per la discussione delle cause giustiziarie (liti e controversie) e il pronunciamento delle sentenze.

Durante le occupazioni francesi in Trentino tra il settembre del 1796 e l'aprile del 1797 (Napoleone era risalito verso nord lungo la valle dell'Adige, entrando a Trento, ed era ridisceso verso il Veneto attraverso la Valsugana), il Primiero, essendo geograficamente isolato rispetto alle grandi vie d'accesso della regione, rimane indenne dalle scorrerie delle truppe nemiche; le comunità devono tuttavia partecipare alle contribuzioni per le spese militari, raccogliendo grano, biade e foraggi, consegnando le armi possedute dai civili organizzando in proprio la leva di compagnie di "bersaglieri" volontari. Inoltre dalla Valsugana occupata i commissari francesi di Borgo esigono animali e viveri, pena pesanti sanzioni militari. La valle rimane dunque propaggine del territorio austriaco insieme alle zone di Cavalese, Predazzo, passo di Rolle e di S. Pellegrino e, nell'urgenza di organizzare le contromisure di difesa del paese, vi vengono concentrate truppe regolari e volontarie.

Nonostante l'armistizio di Leoben del 18 aprile 1797 decretasse la tregua nel conflitto tra Francia e Austria e quest'ultima, pur sconfitta, conservasse i territori trentini e veneti, nei mesi successivi le autorità superiori dispongono per l'arruolamento di compagnie locali di bersaglieri e per la concorrenza nelle spese di mantenimento delle compagnie austriache di stanza nella valle di Primiero.

Il carteggio dell'archivio comunale per gli anni 1797-1801 testimonia il ricorso sistematico da parte dell'autorità giurisdizionale (l'Ufficio Vicariale di Primiero) a nuove tasse come la "steora bellica delle classi" (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 27) o a collette straordinarie (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 32), imposte ai contribuenti delle comunità per il risanamento del debito delle casse pubbliche conseguente alla guerra. Si proibisce inoltre di vendere a forestieri o di trasportare fuori dalla valle un prodotto fondamentale per l'alimentazione: il granoturco, per il quale viene disposto il razionamento di casa in casa e, se eccedente, la confisca per destinarlo ai più poveri (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 32). Nel carteggio del 1810 si legge che il Primiero è ancora gravato dal pagamento degli arretrati della steora bellica, tanto che le comunità, per porre fine alle requisizioni del Supremo Comando Militare e della Provvisoria Commissione Amministrativa, riunitesi in una deputazione si propongono la contribuzione comune all'imposta o in alternativa la vendita di alcuni territori montani da destinarsi (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 41). Inoltre nei rendiconti contabili degli anni 1796-1797, e spese militari occupano una sezione apposita; sono registrate le spese per l'arruolamento dei bersaglieri, per il trasporto di vettovaglie in Valsugana, per l'acquartieramento dei soldati austriaci e per il trasferimento dei feriti nell'ospedale di Fiera (Cfr. serie 1.1.1.4, n. 55).

Negli anni 1796-1805 infatti, si erano susseguite tre occupazioni militari francesi del Tirolo, contrastate da altrettante controffensive austriache, cui segue l'istituzione di governi e reggenze provvisorie. Il 4 febbraio 1803 l'Austria, in forza della convenzione di Parigi stipulata con la Francia il 26 dicembre 1802 (che decreta tra l'altro anche la secolarizzazione del principato vescovile di Trento), dichiara l'annessione dei territori dei due ex principati vescovili di Trento e Bressanone.

il governo austriaco, con la circolare del 5 gennaio 1805 proibisce la convocazione delle regole generali senza la preventiva autorizzazione delle autorità; l'organizzazione delle comunità continua tuttavia fino all'entrata in vigore della legge comunale del Regno d'Italia napoleonico.

Regno di Baviera

Con la pace di Presburgo del 26 dicembre 1805 l'Austria sconfitta perde l'intero Tirolo, che viene ceduto da Napoleone all'alleato Massimiliano di Baviera. I territori dell'attuale Trentino-Alto Adige, distinti pressoché secondo i confini moderni, formano rispettivamente il Circolo dell'Adige e il Circolo dell'Isarco. Vengono istituiti i Giudizi Distrettuali, con poteri

giudiziari e politici di prima istanza e con attribuzioni di vigilanza sui giudizi patrimoniali o dinastiali compresi nel loro territorio, e gli Uffici Camerali, preposti all'amministrazione dei beni demaniali e all'incasso delle rendite e delle imposte. I vari Giudizi trentini fanno capo agli Uffici Circolari di Trento e di Rovereto. Il Giudizio Patrimoniale di Primiero viene inserito nel Giudizio Distrettuale di Cavalese dipendente da Trento. Negli anni successivi Massimiliano di Baviera avvia, sul modello napoleonico numerose riforme nell'amministrazione pubblica, tra le quali l'abolizione delle regolanie maggiori e minori con decreto del 4 gennaio 1807, una nuova legge comunale che prevedeva la sottrazione a parroci e diocesi del compito di registrare nascite, matrimoni, morti e la delega di tale funzione ai comuni, l'introduzione della coscrizione militare obbligatoria. Il progetto bavarese, mai completamente realizzato, mira alla fine dei particolarismi locali, dei privilegi cetuali, del frazionamento amministrativo, ma provoca il malcontento popolare, entra in conflitto con la chiesa e infine offende l'autonomia di secolare tradizione di Trentini e Tirolesi con lo scioglimento della Dieta di Innsbruck. Tutto ciò sfocia nella rivolta capeggiata da Andreas Hofer del 1809, il quale trova sostenitori nelle comunità del Primiero, tra cui quella di Imér (Cfr. serie 1.1.1.1, n. 40).

Fonti archivistiche e bibliografia

Note

(1) U. Pistoia, "La Valle di Primiero nel Medioevo", Venezia, 1994, pp. 35 e segg.
(2) Ibidem, cap. I.
(3) Ibidem.
(4) Cfr. le figure del "gastaldo", funzionario del principe vescovo di Trento e quella del "capitano" o "vicario", funzionario delle giurisdizioni tirolesi in A. Casetti, "Guida storico archivistica del Trentino", Trento, 1961, pp. 813-814.
(5) Ibidem, p. 313.
(6) La "villa" è il villaggio aperto, l'insediamento umano sul fondovalle, mentre con il termine "regola" si individuano nel contesto trentino tanto le due magistrature comunitarie dette "regola maggiore" e "regola minore", che l'apparato normativo elaborato da queste. La prima denominazione indica l'assemblea generale annuale dei capifamiglia, detti "vicini" poiché risiedono stabilmente nello stesso villaggio, aventi il compito di fissare le norme dello statuto e di eleggere di anno in anno gli amministratori comunitari. Essi sono presieduti tuttavia da un elemento esterno alla comunità: il cosiddetto "regolano maggiore", o "regolano dinastiale", dato che tale carica viene affidata, dal vescovo di Trento nei territori del suo principato, dal conte del Tirolo nelle giurisdizioni tirolesi, ad un funzionario o ad un nobile locale. Quest'ultimo, in rappresentanza dell'autorità superiore, interviene nelle riunioni ufficiali, impone clausole e condizioni sugli ordinamenti comunitari, inoltre è spesso il destinatario privilegiato delle multe, sottraendole alle casse comunali, e stabilisce prezzi e tasse dei generi di prima necessità. La "regola minore", ovvero l'assemblea dei vicini viene invece convocata secondo necessità per discutere gli affari della comunità di una certa importanza; è indetta e presieduta da uno, due o più convicini, eletti a turno o a rotazione tra tutti i capifamiglia, ai quali spettano i compiti di far rispettare e applicare i capitoli delle regole, rendere esecutive pene e sanzioni, vigilare sugli altri amministratori comunitari. Il loro compito equivale infatti a quello dei giudici di prima istanza per le cause relative all'amministrazione economica delle comunità, mentre le cause civili e penali dipendono dal dinasta o dal principe vescovo. Il termine "regola" sta ad indicare anche il territorio comprensivo delle comunità da essa rappresentate (Vicinia). Infine con la denominazione "carte di regola" sono state tramandate le norme codificate definitivamente per iscritto, da una originaria tradizione orale radicata nei secoli, le quali organizzano

e disciplinano la vita quotidiana della comunità montana, soprattutto per ciò che riguarda l'amministrazione e lo sfruttamento delle risorse agro-silvo-pastorali del territorio e la gestione dei beni comuni insieme a quelli dei singoli membri della comunità. In quest'ultimo caso si parla anche di "statuti", "regolamenti", "ordinamenti", "capitoli", ecc. Cfr. E. Capuzzo, "Carte di regola e usi civici nel Trentino, Trento, 1985, pp. 376-377; M. Nequirito, "Le carte di regola delle comunità trentine", Mantova, 1988.
(7) Si tratta di altri funzionari comunitari.
(8) Lo statuto della valle di Primiero era vincolante per le singole comunità: infatti dovevano prevalere gli interessi e i poteri della valle intera su quelli particolari per le questioni che riguardavano tra l'altro il pagamento delle tasse al signore, la difesa del territorio, le guerre. Cfr. F. Giacomoni, "Carte di regola e statuti delle comunità trentine", Milano, 1991, vol. I. U. Pistoia in "La valle di Primiero nel Medioevo", p. 49, accenna al carattere "federativo" del comune di valle di Primiero, osservando all'interno di esso le stesse condizioni ambientali e politiche, le stesse esigenze di autonomia amministrativa nei confronti del vescovo fin dall'epoca più antica, lo stesso statuto.
(9) Per quanto riguarda la vicenda statutaria del Primiero, si ricorda la conferma degli statuti del Primiero nel 1367 da parte di Bonifacio Lupi, con cui la comunità di valle vide riconosciuta la propria autonomia amministrativa e identità rispetto al potere centrale. Esistono comunque notizie di precedenti redazioni di statuti, oggi perduti. Con l'inf feudazione della valle ai Welsperg cambiano i rapporti di forza: il comune perde le sue prerogative e nel secolo XVI la validità degli statuti è solo formale. Cfr. U. Pistoia, "La valle del Primiero nel Medioevo", p. 61 e segg.
(10) Il sindaco o "sindico" è una sorta di procuratore eletto dalla comunità per fare negozi, vendere all'incanto, fare locazioni, rappresentarla in affari giuridici di fronte all'autorità superiore o ad altri villaggi. I "giurati" assistono e consigliano gli ufficiali comunitari più importanti nella gestione degli affari.